

si sia voluta estendere la giurisdizione tributaria anche alla prestazioni c.d. “*parafiscali*”, giustificandosi tale estensione non solo per la loro origine, ma anche e, forse, soprattutto per la loro disciplina, che presenta, sia pure per alcuni aspetti, determinazioni autoritative, che le rendono assimilabili alla categoria dei tributi.

Non sembra, peraltro, giustificabile che, in controtendenza rispetto ad un processo di defiscalizzazione appena compiuto, si sia voluto, da parte del legislatore, nuovamente attribuire ai canoni suindicati natura tributaria, e per di più con un norma di carattere processuale.

Probabilmente la verità è che, in presenza del godimento di un bene pubblico o della fruizione di un pubblico servizio, aventi indubbe connotazioni pubblicistiche, il discrimine tra corrispettivi e tributi (tasse) è molto sottile, per cui il regime giuridico da applicare dipende esclusivamente dalla scelta effettuata dal legislatore, sulla base di valutazioni eminentemente politiche risulta vano contrastare tale scelta, valorizzando elementi contrari.

Così interpretata la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 3-bis della L. 2005/248, essa appare suscettibile di aprire un ampio orizzonte alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in cui si stagliano tutte quelle prestazioni relative ai servizi pubblici, soprattutto quelli essenziali, per le quali è plausibile un’operazione interpretativa di assimilazione alla materia tributaria. Senza, tuttavia, dimenticare il monito della Corte costituzionale che, fino ad oggi, ha giustificato l’ampliamento della sfera di competenza giurisdizionale delle commissioni purché, nel rispetto del limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale) la materia ad esse attribuita.

e) Parziale modifica dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/92.

La modifica che consente la costituzione in giudizio del ricorrente, anche con la trasmissione mezzo posta in plico raccomandato degli atti e documenti, di cui allo stesso articolo, era auspicata da tempo. La esclusione infatti del mezzo postale, che è disciplinato normativamente per le altre procedure (è in atto anzi un potenziamento del suo utilizzo, a seguito della convenzione già stipulata tra il Ministero di Giustizia e Poste Italiane), rappresentava una ingiustificata limitazione per gli operatori della giustizia tributaria. Essa fa proprio il principio, già affermato in numerosi precedenti giurisprudenziali, secondo i quali l'utilizzo del mezzo postale deve avere valenza generale.

Si dovranno, pertanto, apportare, ove ritenuto necessario, ulteriori modifiche per consentire detta utilizzazione a tutte le parti, in qualunque stato e grado del processo tributario.

Quanto al momento perfezionativo del deposito degli atti trasmessi a mezzo posta, può soccorrere la decisione della Corte Costituzionale, sentenza n. 447/2002, che ha ravvisato detto momento alla data della spedizione.

f) Parziale modifica del comma secondo dell'art. 53 D.Lgs. 546/92

La introduzione nell'art. 53 secondo comma del D.Lgs. 546/92, dell'obbligo per l'appellante di depositare, mediante anche trasmissione a mezzo posta, copia dell'appello, presso l'ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria, che ha pronunciato la sentenza impugnata, consente l'agevolazione del rilascio di copia della sentenza con la formula esecutiva .

Detta segreteria, infatti, scaduti i termini per l'impugnazione della sentenza emessa dalla propria Commissione, non era in grado di conoscere se l'appello fosse stato proposto. Per le notifiche dell'atto di impugnazione, non effettuate a mezzo dell'ufficiale giudiziario, non sussiste, infatti, per l'appellante l'obbligo previsto per lo stesso ufficiale giudiziario dall'art. 123 delle d.a.c.p.c., di darne immediato avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

g) L'abrogazione del terzo comma dell'art. 7, D.Lgs. n° 546/'92. Compatibilità con il sistema processuale tributario.

Merita certamente il plauso di questo Consiglio di Presidenza l'intervento con cui il Legislatore, accogliendo le sollecitazioni provenienti dal Consiglio medesimo nonché dalle Associazioni di categoria, ha inteso risolvere definitivamente le problematiche connesse con la durata del mandato dei magistrati tributari.

Come è noto, il c.d. "maxiemendamento" alla legge di conversione ha recepito, pressoché integralmente, del d.l. 30 settembre 2005, n° 203 (in G.U. n° 230 del 3.10.'05) ha recepito pressoché integralmente l'emendamento presentato dal Senatore Salerno (approvato in Commissione Finanze in sede referente in data 27 ottobre 2005), con il quale sono state proposte nuove "Disposizioni in materia di giustizia tributaria", tra cui la trasformazione a tempo indeterminato dell'incarico dei magistrati tributari.

E tuttavia, questo Consiglio non può esimersi dall'esprimere perplessità circa la disposizione con la quale è stato abrogato il comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n° 546/92, che recitava: "E' sempre data alle Commissioni tributarie la facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia."

E' evidente che il Legislatore, anche nell'ottica del principio costituzionale del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 della Costituzione, ha inteso sottrarre al giudice tributario il potere di ricercare, d'ufficio, ulteriori elementi di natura sostanzialmente istruttoria ritenuti necessari ai fini della sentenza. Nondimeno, è opinione del Consiglio che la soppressione in discorso risulti, alla fine, poco coerente con la natura stessa del processo tributario, e tale da poterne condizionare negativamente le risultanze.

Devesi in primo luogo osservare che, per ben note ragioni, il processo tributario si incardina con ricorso (*vocatio iudicis*), con tutte le conseguenze che ciò comporta. Notoriamente, si tratta di un processo che, pur con le dovute distinzioni, si inserisce nel collaudato schema del processo amministrativo, di cui ricalca gran parte delle peculiarità. E se anche può dirsi che, per molti versi, il processo tributario si incentra sul "rapporto" tra contribuente e Amministrazione finanziaria, è pur vero che nella maggior parte dei casi esso si traduce in un processo da impugnazione di atti amministrativi. Constatazione, questa, che consente di identificare un notevole parallelismo tra il processo innanzi al complesso TAR- Consiglio di Stato ed il processo innanzi alle Commissioni tributarie. Sono noti i caratteri del processo da impugnazione di atti: in estrema sintesi, il giudice è chiamato direttamente dalla parte a verificare che l'Amministrazione (e che si tratti di Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni non sembra fare differenza), nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi – tipici del regime di diritto pubblico in cui essa opera – uniformi la sua azione nei confronti del contribuente al rispetto delle disposizioni di legge, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità, e di buona amministrazione. Questo schema processuale comporta una serie di peculiarità ben note alla dottrina ed alla giurisprudenza: dall'utilizzo di termini di decadenza in luogo

degli ordinari termini di prescrizione, all'esclusione del giudizio equitativo; dalla assenza di una distinta fase istruttoria, alla tendenziale unicità dell'udienza di trattazione della causa; dalla limitazione dei mezzi di prova,, all'affievolimento dell'onere della prova, che in alcuni casi può degradare a mero onore del "principio di prova".

Tutto ciò senza mai dimenticare il potere – peraltro tipico delle giurisdizioni amministrative – di annullamento dei provvedimenti amministrativi tributari.

Quanto sinteticamente esposto dà contezza di un'altra peculiarità del processo amministrativo tributario: l'assenza di una distinta fase istruttoria caratterizzata da una sua autonoma rilevanza, come si configura, per contro, nel processo civile ordinario. Nel processo tributario, invero, non è avvertita la necessità di una autonoma fase di istruzione della causa, anche in relazione al fatto che, essendo l'istruzione probatoria di tipo prevalentemente (se non esclusivamente) documentale, essa non richiede la formulazione di "giudizi istruttori" preliminari relativi a procedimenti incidentali che nel processo civile, hanno per oggetto la creazione della prova. Sotto altro profilo, è del tutto evidente che, nel processo che occupa (come in ogni altro processo amministrativo), la raccolta di tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari a rendere la causa matura per la decisione spetta principalmente all'Amministrazione, in ragione del fatto che è quest'ultima ad avere la disponibilità delle prove documentali. Ma ove si consideri che l'Amministrazione non ha alcun obbligo giuridico di resistere nel giudizio (e cioè, di costituirsi), allora la ragion d'essere dell'autonomo potere acquisitivo del giudice risulta ulteriormente giustificata.

Del resto, il metodo acquisitivo è tipico dei processi amministrativi da ricorso: si pensi all'art. 44, co 1, del R.D. n° 1054/1924: "Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso, riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti, ovvero disporre consulenza tecnica.". Ancor più chiaro il disposto dell'art. 21 della c.d. "legge TAR" (n° 1034/71), come recentemente modificato dalla legge n° 205/00: "6. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina anche su istanza di parte, l'esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio." Le disposizioni riportate danno contezza della necessità avvertita dal Legislatore di bilanciare posizioni processuali e sostanziali attestata su piani diversi: sul piano del diritto pubblico – e perciò, in posizione di supremazia – l'Amministrazione, con tutto ciò che questo comporta in termini di parità delle parti, sia nel procedimento amministrativo che nel processo; sul piano del diritto privato il contribuente, con i limiti propri del diritto comune.

Nel processo tributario, la possibilità del giudice di disporre verificazioni, non toccata dalla riforma in discorso, conferma l'autonomo potere del giudice amministrativo tributario di procedere anche d'ufficio (dunque, con metodo acquisitivo) alle necessarie integrazioni istruttorie, mediante la richiesta all'Amministrazione di "apposite relazioni". (Art. 7, co. 2, D.Lgs. n° 546/'92: "Le Commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica."). E' del tutto palese che si tratti di "verificazioni", il cui elemento distintivo rispetto alle perizie è rappresentato proprio dal fatto di essere compiute non da un soggetto in posizione di terzietà (il perito), bensì più o meno direttamente dall'Amministrazione.).

La maggior conferma dei ben più ampi poteri del giudice tributario rispetto al giudice ordinario civile si ricava anche dalla lettura del primo comma del citato art. 7, che conferisce alle Commissioni tributarie una ampissima facoltà di accesso, con poteri certamente più incisivi di quelli riconosciuti al giudice civile dal codice di rito. Invero, l'art. 118 c.p.c., nel disciplinare l'ordine di ispezione di persone e di cose (che il giudice civile può disporre nei confronti delle parti o di terzi) non prevede la possibilità di una sua esecuzione coattiva, posto che "(...) se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova (...); se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria (...)" (di irrisoria consistenza: non superiore a 5 euro). Mentre, per contro, la legge attribuisce al giudice tributario, sia pur nei limiti dei fatti dedotti, tutte le facoltà ed i poteri conferiti all'Amministrazione dalle singole leggi di imposta. Chiaro segno del fatto che il potere acquisitivo del giudice tributario costituisce uno degli strumenti tendenti a riequilibrare – proprio nell'ottica del giusto processo sostanziale, e non soltanto formale – i poteri delle parti in causa, istituzionalmente sbilanciati a favore della P.A. Il tutto, beninteso, sullo sfondo del processo dispositivo, in cui sono le parti a "disporre" della posizione soggettiva, con i riflessi che ciò comporta sul piano processuale.

Pertanto, quanto fin qui affermato trova ancora una conferma nell'utilizzabilità, da parte del giudice tributario, dell'art. 213 c.p.c., in forza dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n° 546/'92; rimando che non ha subito modifiche dall'entrata in vigore della mini-riforma in discorso. La norma recita: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo."

Sotto altro profilo, l'autonomo potere acquisitivo del giudice tributario trova giustificazione anche nelle modalità di svolgimento del giudizio, anch'esse non intaccate dalla mini-riforma. Come è noto, quello tributario è un processo ad udienza solo "eventuale", posto che, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 546/92, in assenza di una specifica istanza di una delle parti, il Collegio è tenuto a trattare la controversia in camera di consiglio. L'ordinaria assenza del pubblico dibattimento e della connessa oralità rappresenta un ulteriore elemento giustificativo della necessità

di dotare il giudice di propri poteri acquisitivi, in mancanza dei quali la finalità ultima del giudizio tributario, che è quella di garantire al cittadino la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria, rischia di vanificare l'effettività di quella tutela giurisdizionale che costituisce l'oggetto ultimo della domanda ad esso giudice rivolta.

Tutto ciò premesso, ben si comprende la *ratio* del complesso di norme (ivi inclusa quella abrogata) che tendono a compensare la cennata disparità di poteri, proprio nel perseguimento di una parità delle parti innanzi al giudice che sia effettiva e non soltanto formale. In somma, nell'ottica di un processo che sia concretamente "giusto".

Agli argomenti di natura giuridica fin qui esposti questo Consiglio ritiene di dover aggiungere una ulteriore considerazione d'ordine, per così dire, "fattuale".

L'abrogazione del citato comma 3 non è in passato stata oggetto di specifica attenzione da parte di questo Consiglio di Presidenza, tanto che l'argomento non è mai stato trattato né in Commissione, né tantomeno in "Plenum", e neanche nei contatti istituzionali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Del pari, non sembra siano emersi, nel corso dei numerosi convegni "tecnici" susseguitisi negli anni, ovvero su testi ed articoli pubblicati sulla stampa specializzata, indirizzi o istanze provenienti dalle parti presenti nel giudizio tributario (Associazioni di categoria dei magistrati tributari; associazioni o comitati rappresentativi dei contribuenti; Ordini professionali, etc.) che abbiano evidenziato la necessità di pervenire alla dedotta limitazione dei poteri dell'A.G.T.

Pertanto, è auspicio di questo Consiglio che in futuro il Legislatore vorrà valutare l'opportunità di procedere all'emanazione di riforme coinvolgenti il settore della giustizia tributaria, e massimamente il settore processuale, non senza aver preventivamente raccolto l'opinione di tutte le categorie portatrici di interessi giuridicamente rilevanti nel processo tributario.

Capitolo II

1. Le riforme ritenute necessarie

a) Attribuzione di nuova denominazione agli organi di giurisdizione tributaria.

Per il terzo anno consecutivo il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sottopone all'Esecutivo, e per Esso al Legislatore, una richiesta attinente a questione che si ripropone ormai da tempo: ci si riferisce all'istanza tendente ad allineare, anche sotto il profilo nominalistico, gli organi della giurisdizione tributaria agli altri organi giurisdizionali previsti dall'Ordinamento.

Al riguardo, non si esitano a definire i tempi più che maturi, posto che la natura giurisdizionale delle "Commissioni" tributarie da decenni, ormai, non solo è riconosciuta espressamente dal Legislatore, per quanto non è posta in discussione né dalla Giurisprudenza e né dalla Dottrina. Appare sufficiente ricordare in questa sede che un punto fermo sulla questione è stato fissato dal Giudice delle Leggi fin dalla sentenza n° 287 del 27 dicembre 1974, di cui sembra opportuno riportare un indicativo passaggio: "(...) Si legge nell'art. 10, n° 14, della legge delega che al Governo è commesso il compito di procedere "alla revisione della composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali delle Commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della legge". Il che è quanto dire che si intendeva assicurare alle Commissioni stesse la struttura, le funzioni e la finalità che sono connaturali ai veri e propri organi giurisdizionali. In relazione a siffatte direttive del legislatore delegante, si può constatare che nella legge delegata (il D.P.R. n° 636/72, n.d.r.) sono stati accuratamente eliminati gli aspetti dai quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa e accentuati i caratteri in base ai quali le Commissioni venivano considerati organi giurisdizionali.

Dal che può trarsi la sicura convinzione che le Commissioni tributarie, così revisionate e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di giurisdizione: "

In altro passaggio della stessa sentenza si legge: "E' evidente che quest'ultima (la legge di riforma del 1972, n.d.r.) muove inequivocabilmente dal presupposto che giurisdizionali abbiano a considerarsi anche le preesistenti Commissioni: non è dubbio, infatti, che il legislatore con la recente normativa abbia inteso esercitare il potere di revisione che la VI disp. transitoria della Costituzione prevede proprio per gli organi speciali di giurisdizione già esistenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzione.

In definitiva la nuova legislazione - imponendo all'interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si svolge davanti alle nuove Commissioni - esclude che, nell'interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle vecchie Commissioni natura semplicemente amministrativa. (...) Di ciò la Corte non può non prendere atto e concludere in conseguenza per la non fondatezza delle proposte questioni di costituzionalità."

Per quanto il riferimento alla indiscussa natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie possa oggi apparire anacronistico, esso acquista indubbia valenza in relazione alle ultime vicende normative che hanno investito la giurisdizione tributaria.

Dall'esame dei resoconti dei lavori parlamentari si ricava che in occasione di conversione in legge del D.L. n° 203/'05, la Commissione Finanze del Senato della Repubblica, in sede referente, in data 27 ottobre c.a. aveva approvato l'emendamento presentato dal Senatore Salerno (n° 3.0.10, già citato ad altro titolo in questa Relazione) con cui, sotto la rubrica "Disposizioni in materia di giustizia tributaria" veniva inserito un articolo "3-bis " che, al suo ottavo comma così recitava: "Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n° 545, e n° 546, le parole "commissioni tributarie" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "organi della giurisdizione tributaria" e le parole: commissione tributaria provinciale" e: "commissione tributaria regionale" sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "tribunale tributario" e: "corte d'appello tributaria" ." (Va peraltro ricordato che già nella scorsa Legislatura il disegno di legge A .S. n° 3766, predisposto dagli allora Sottosegretari alle Finanze, On.li Marongiu e De Franciscis, prevedeva una nuova denominazione degli organi di giurisdizione tributaria, tra sformati in "tribunali tributari" e "corti d'appello tributarie" . Detto D.D.L., per ragioni del tutto estranee alla questione qui in trattazione, non è mai diventato Legge dello Stato.)

Nondimeno, in sede di conversione del citato D.L., il Governo pur avendo presentato nella legge di conversione un emendamento concernente le "disposizioni in materia di giustizia tributaria", ha stralciato dallo stesso testo, approvato dalla Commissione finanze il cambio della denominazione di Commissione Tributaria in Tribunale Tributario. Si è successivamente appreso che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione della legge di conversione (si sarebbe dovuto acquisire il parere della Commissione Affari Costituzionali, che avrebbe richiesto un rinvio dell'approvazione dell'intera norma) ha impedito che la disposizione in discorso divenisse legge dello Stato.

Sulla base di queste premesse, pertanto, questo Consiglio di Presidenza, pur nei limiti delle attribuzioni che gli sono proprie, formula un sentito auspicio affinché il Legislatore voglia con sollecitudine completare un percorso iniziato ben 141 anni or sono (con la legge 14 luglio 1864, n° 1830, istitutiva delle Commissioni comunali (o consorziali) e provinciali, aventi competenza sull'imposta di ricchezza mobile. Ad esse venne ad aggiungersi l'istituzione della Commissione centrale, con la legge 8 marzo 1867, n° 1639. Cfr, anche, il R.D. 24 agosto 1877, n° 4021, di approvazione del T.U. sulle leggi di imposta sui redditi da ricchezza mobile.), con il riconoscere finalmente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali le più consone denominazioni di "tribunale tributario" e di "corte d'appello tributaria".

b) Proposta di riforma dell'art. 30 del R.d.l. 27 novembre 1933, n° 1578.

La recentissima riforma introdotta con la legge n° 248 del 2 dicembre 2005, che trasforma il rapporto di impiego dei magistrati tributari a tempo indeterminato (benché di natura indiscutibilmente onoraria), rende non più differibile una modifica della legge professionale forense, nella parte in cui non prevede il diritto dei predetti magistrati ad essere iscritti all'albo degli avvocati presso i rispettivi tribunali.

Attualmente la legge in epigrafe consente l'iscrizione al relativo albo professionale di coloro che per quindici anni abbiano esercitato la funzione giurisdizionale nella qualifica di vice pretore onorario, previa attestazione del Presidente della Corte d'Appello competente. Benché la norma non sia stata aggiornata (la figura del vice pretore onorario non è più prevista nell'ordinamento giudiziario), la *ratio* della disposizione, consistente nel riconoscimento dell'attività giurisdizionale svolta a che a titolo onorario ai fini dell'iscrizione all'albo professionale resta indiscutibile.

Nessuna disposizione, oggi, prende in considerazione la funzione giurisdizionale esercitata nelle Commissioni Tributarie.

La descritta situazione comporta conseguenze alquanto paradossali. In verità, oggi si verifica che un magistrato tributario, magari presidente di Collegio giudicante (e dunque in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge (art. 17, co. 1, legge cit.), è legittimato a firmare gli attestati di partecipazione alle udienze per i praticanti avvocati, ai fini della maturazione del richiesto tirocinio. Ma quando quel medesimo soggetto volesse far riconoscere per sé stesso la pratica dell'attività giurisdizionale (e con ben maggiore continuità), per di più esercitata nella funzione di Presidente del Collegio, allora vedrebbe la propria domanda rigettata in quanto la legge non riconosce alcuna valenza, ai fini prescritti, all'attività giurisdizionale svolta, né ai fini del computo della pratica forense, né tantomeno come diritto all'iscrizione all'albo professionale.

E' appena il caso di ricordare che la medesima legge riconosce ai magistrati professionali ordinari o amministrativi il diritto ad esser iscritti all'albo degli avvocati dopo un certo numero di anni. Stesso diritto, come già detto, che era riconosciuto ai vice pretori onorari, dopo quindici anni di esercizio della funzione. Orbene, il principio di ragionevolezza vuole che l'espletamento della medesima funzione giurisdizionale (e non si dimentichi anche il principio della tendenziale unicità della giurisdizione) debba essere riconosciuto anche ai magistrati tributari, nei termini che il legislatore riterrà opportuno fissare. Anche perché, una volta riconosciuta dal legislatore, in maniera indiscutibile, la natura giurisdizionale dell'attività prestata – sia pure a titolo onorario – una mancata previsione in tal senso non sarebbe facilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale.

Si suggerisce, pertanto, un'integrazione del citato articolo 30 del R.d.l. n° 1578/1933, che vada a colmare la decritta lacuna normativa.

c) Parziale modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 545/92

Nella premessa si faceva riferimento ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario, che mal si inquadrano in un contesto che vuole rafforzare il riconoscimento del pieno status di giudice tributario a tutti i componenti delle Commissioni.

Una di queste norme è certamente l'art. 3 del D.Lgs. 545/92, nella parte in cui consente l'accesso, alle funzioni di Presidente di commissione e di sezione, soltanto ad alcune categorie professionali, escludendone altre.

Questa discriminazione, sempre contestata da tutta la magistratura tributaria ed oggetto di valutazioni negative anche nelle precedenti relazioni di questo Consiglio, non sembra possa sopravvivere alla luce della miniriforma, recentemente approvata.

Finora la presunzione in esame di una più specifica professionalità di alcune categorie, poteva avere in qualche modo una sua ratio, posto che in assenza di qualsiasi valutazione in ordine all'operato complessivo dei giudici tributari, essa era ancorata al ruolo - ritenuto più idoneo - che il componente svolgeva e svolge al di fuori dell'attività di giudice tributario. Con la introduzione dei criteri di valutazione della professionalità di tutti i componenti, detta presunzione appare superata.

La norma attribuisce al Consiglio i poteri che gli sono propri, consequenziali al ruolo di autogoverno dei giudici tributari, cui spetta l'adozione di qualsiasi provvedimento inerente la vita professionale del magistrato e, quindi, anche il conferimento degli incarichi direttivi, sulla base di criteri ed elementi di valutazione dell'attività che i giudici stessi hanno svolto, non disgiunta dall'anzianità.

CONCLUSIONI

La giustizia tributaria ha assunto un ruolo paritario ed imprescindibile nel contesto delle altre giurisdizioni, con un'ulteriore connotazione positiva. Essa, nel corso degli ultimi anni, ha conquistato la fiducia non solo degli utenti, ma delle istituzioni, per la sua funzionalità, tempestività e qualità delle risposte date alle domande di giustizia.

A parere di questo Consiglio il quadro normativo richiederebbe, tuttavia, un ulteriore intervento, questa volta sul piano costituzionale. Ci si riferisce all'art. 103 della Costituzione, nel quale, tra le varie giurisdizioni elencate dovrebbe essere inserita anche quella tributaria che abbandonerebbe così definitivamente il ruolo di giustizia speciale.

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti ai 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi pendenti ai 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg							Richieste	Concesse
ABRUZZO														
L'AQUILA Reg	1.114	739	850	915	671	244	938	8	2	8,48	68,48%	52,72%	0	0
CHIETI	1.464	907	1.087	1.124	969	155	1.247	5	0	11,27	47,90%	77,96%	287	133
L'AQUILA	1.102	1.403	1.151	1.106	972	134	1.399	5	0	11,82	55,46%	48,41%	322	91
PESCARA	772	1.038	804	787	740	47	1.023	4	0	13,88	59,03%	44,11%	383	161
TERAMO	839	519	525	542	496	46	816	4	0	5,40	53,93%	51,30%	129	37
TOTALE	5.291	4.606	4.417	4.474	3.848	626	5.423	26	2	10,17	56,96%	54,90%	1.121	422
BASILICATA														
POTENZA Reg	1.440	710	689	589	505	84	1.561	5	0	13,14	45,09%	48,89%	2	0
MATERA	1.169	847	679	678	602	76	1.338	3	0	7,40	44,12%	67,96%	350	150
POTENZA	1.522	763	921	856	751	105	1.429	6	0	14,37	60,94%	54,17%	248	115
TOTALE	4.131	2.320	2.289	2.123	1.858	265	4.328	14	0	11,64	50,05%	56,94%	600	265
PROV.AUT. BOLZANO														
BOLZANO II*	206	127	147	147	109	38	186	3	0	5,71	65,54%	42,00%	0	0
BOLZANO I*	452	366	596	573	557	16	245	5	1	6,77	46,21%	43,21%	56	13
TOTALE	658	493	743	720	666	54	431	8	1	6,24	55,87%	42,60%	56	13
CALABRIA														
CATANZARO Reg	12.992	2.648	2.407	2.511	2.349	162	13.129	13	4	10,55	20,53%	58,76%	4	0
CATANZARO	6.307	2.033	2.361	2.834	1.982	852	5.506	5	0	21,22	34,51%	72,16%	819	94
COSENZA	50.357	5.236	4.935	4.749	3.279	1.470	50.844	13	0	17,13	39,49%	65,67%	1.347	235
CROTONE	2.328	390	332	346	282	64	2.370	2	0	7,66	21,68%	53,13%	242	33
REGGIO CALABRIA	5.027	2.043	1.495	1.603	1.190	413	5.467	10	0	12,32	46,45%	61,90%	932	536
VIBO VALENTIA	604	725	607	597	487	110	732	2	0	11,12	34,36%	53,57%	255	19
TOTALE	77.613	13.075	12.137	12.640	9.569	3.071	78.048	45	4	13,33	32,84%	60,86%	3.599	917
CAMPANIA														
NAPOLI Reg	13.218	6.920	8.433	8.341	7.110	1.231	11.797	40	13	10,32	50,80%	61,77%	2	0
AVELLINO	3.232	2.084	1.975	1.956	1.357	599	3.360	7	1	9,28	47,80%	68,62%	956	510
BENEVENTO	4.599	1.268	1.738	1.780	1.630	150	4.087	5	4	12,56	53,54%	69,81%	378	216
CASERTA	7.066	4.330	6.047	6.326	5.006	1.320	5.070	15	4	16,24	43,37%	60,62%	1.949	673
NAPOLI	46.084	15.466	34.497	35.601	30.351	5.250	25.949	45	1	22,14	56,96%	75,35%	9.619	1.171
SALERNO	5.581	6.938	5.027	4.880	3.692	1.188	7.639	15	4	17,31	50,79%	51,97%	3.324	727
TOTALE	79.780	37.006	57.717	58.884	49.146	9.738	57.902	127	27	14,64	50,51%	64,69%	16.228	3.297
EMILIA ROMAGNA														
BOLOGNA Reg	7.197	2.751	4.325	4.259	3.560	699	5.689	28	8	9,63	32,17%	62,56%	7	1
BOLOGNA	21.291	2.427	9.030	8.926	8.238	688	14.792	18	0	13,54	17,14%	62,44%	485	191
FERRARA	3.729	694	2.542	2.450	2.222	228	1.973	5	1	11,90	32,65%	47,73%	120	39
FORLI'	440	519	371	368	361	7	591	6	0	8,85	53,37%	60,77%	151	47
MODENA	1.252	1.207	1.146	1.114	847	267	1.345	5	2	8,30	47,14%	45,30%	82	13
PARMA	804	711	670	659	628	31	856	8	1	4,92	40,03%	62,63%	147	84
PIACENZA	591	501	502	493	437	56	599	5	0	6,48	59,23%	72,49%	51	15
RAVENNA	1.270	1.157	893	833	742	91	1.594	6	0	9,78	52,70%	62,57%	177	135
REGGIO NELL'EMILIA	1.363	871	849	933	714	219	1.301	7	0	6,73	24,25%	44,32%	164	52
ROMA	3.055	730	1.374	1.741	1.330	411	2.044	4	0	16,47	56,28%	78,44%	151	35
TOTALE	40.992	11.568	21.702	21.776	19.079	2.697	30.784	92	12	9,66	41,50%	59,92%	1.535	612

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronuncamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Numero ricorsi con pronuncamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg							Richieste	Concesse
FRIULI VENEZIA GIULIA														
TRIESTE Reg	7.120	389	1.763	1.818	1.442	376	5.691	11	2	8,52	23,58%	49,89%	0	0
GORIZIA	1.620	194	261	270	206	64	1.544	2	0	7,52	56,23%	54,39%	36	42
PORDENONE	384	377	385	387	385	2	374	4	1	8,52	43,24%	46,27%	38	1
TRIESTE	1.353	549	540	515	408	107	1.387	5	2	9,00	49,62%	60,80%	105	38
UDINE	1.851	1.693	2.216	2.159	2.028	131	1.385	6	5	19,01	75,70%	53,28%	130	24
TOTALE	12.328	3.202	5.165	5.149	4.469	680	10.381	28	10	10,11	49,67%	52,93%	309	105
LAZIO														
ROMA Reg	8.765	6.806	5.364	5.026	4.413	613	10.545	39	11	13,18	53,74%	56,93%	2	0
FROSINONE	4.031	1.534	2.091	1.950	1.744	206	3.615	11	0	14,46	49,72%	56,55%	272	92
LATINA	8.109	1.671	4.305	4.309	3.182	1.127	5.471	8	0	12,92	39,98%	51,28%	479	199
RIETI	941	476	486	463	379	84	954	3	2	5,07	61,23%	61,27%	168	108
ROMA	126.452	18.867	46.807	46.880	37.561	9.319	98.439	64	4	19,38	29,38%	60,86%	5.463	169
VITERBO	3.044	1.190	1.328	1.261	1.038	223	2.973	5	0	20,67	41,17%	46,69%	427	89
TOTALE	151.342	30.544	60.381	59.889	48.317	11.572	121.997	130	17	14,28	45,87%	55,60%	6.811	657
LIGURIA														
GENOVA Reg	2.524	1.968	881	765	515	250	3.727	17	4	6,11	67,37%	58,28%	0	0
GENOVA	10.225	3.171	5.425	5.981	5.014	967	7.415	15	5	11,48	38,53%	52,32%	595	277
IMPERIA	1.319	658	818	789	710	79	1.188	5	1	7,88	38,43%	66,81%	135	70
LA SPEZIA	3.823	952	1.472	1.481	1.407	74	3.394	6	1	11,85	24,87%	79,72%	204	76
SAVONA	7.948	1.131	2.770	2.891	2.615	276	6.188	7	0	10,32	31,90%	61,98%	312	161
TOTALE	25.939	7.880	11.366	11.907	10.261	1.646	21.912	50	11	9,53	40,23%	63,82%	1.246	584
LOMBARDIA														
MILANO Reg	35.611	6.220	7.174	6.728	6.257	471	35.103	53	15	8,00	38,61%	62,41%	0	2
BERGAMO	2.232	1.160	2.011	2.028	1.727	301	1.364	11	1	10,65	37,44%	45,45%	239	50
BRESCIA	1.854	1.670	2.186	2.075	2.018	57	1.449	13	3	11,40	59,12%	59,29%	322	123
COMO	1.089	975	1.294	1.274	1.179	95	790	6	4	9,89	42,85%	41,20%	164	13
CREMONA	579	543	216	214	197	17	908	5	1	4,29	58,89%	59,22%	87	13
LECCO	522	504	589	553	515	38	473	5	0	5,39	57,73%	61,80%	85	19
LODI	697	379	493	449	435	14	627	2	0	4,22	40,96%	61,27%	86	12
MANTOVA	825	672	705	649	648	1	848	4	1	6,46	60,73%	64,17%	140	88
MILANO	13.102	9.726	10.662	11.029	9.323	1.706	11.799	41	9	11,32	55,89%	64,74%	1.468	485
PAVIA	1.152	703	666	553	521	32	1.302	5	1	11,21	60,00%	56,96%	217	91
SONDRIO	416	252	278	266	245	21	402	4	0	2,87	65,52%	54,40%	49	32
VARESE	15.985	1.654	4.867	4.590	3.657	933	13.049	13	0	17,17	45,52%	58,64%	299	85
TOTALE	74.064	24.458	31.141	30.408	26.722	3.686	68.114	162	35	8,57	51,94%	57,30%	3.156	1.013
MARCHE														
ANCONA Reg	2.503	1.127	1.136	1.149	976	173	2.481	7	4	6,26	37,31%	58,21%	0	0
ANCONA	2.308	899	1.654	1.590	1.439	151	1.617	5	0	13,05	32,92%	63,20%	264	103
ASCOLI PICENO	1.126	895	1.029	1.093	889	204	928	6	1	7,89	51,82%	44,21%	227	29
MACERATA	2.542	699	723	737	647	90	2.504	4	0	4,19	32,41%	62,20%	217	93
PESARO	2.459	989	1.624	1.624	1.612	12	1.824	5	0	13,79	53,55%	50,84%	160	53
TOTALE	10.938	4.609	6.166	6.193	5.563	630	9.354	27	5	9,03	41,60%	55,73%	868	278

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg							Richieste	Concesse
MOLISE														
CAMPOBASSO Reg	837	214	344	321	273	48	730	4	0	5,74	37,55%	72,65%	0	0
CAMPOBASSO	2.587	588	1.295	1.378	1.096	282	1.797	4	0	8,28	29,71%	74,06%	123	60
ISERNIA	2.136	377	1.114	1.120	1.044	76	1.393	3	1	20,64	29,31%	75,90%	116	70
TOTALE	5.560	1.179	2.753	2.819	2.413	406	3.920	11	1	11,55	32,19%	74,20%	239	130
PIEMONTE														
TORINO Reg	2.793	1.346	1.357	1.240	993	247	2.899	25	13	3,64	45,37%	61,02%	0	0
ALESSANDRIA	2.720	731	1.088	1.106	1.039	67	2.345	7	1	12,97	52,93%	47,35%	133	50
ASTI	541	149	183	167	158	9	523	3	0	6,02	68,30%	45,76%	34	5
BIELLA	1.597	328	569	556	542	14	1.369	3	0	8,71	68,19%	65,38%	57	15
CUNEO	1.096	769	1.133	1.084	1.084	0	781	7	0	10,71	59,91%	28,25%	114	18
NOVARA	1.508	500	1.273	1.234	1.186	48	774	5	1	8,43	33,31%	43,23%	75	22
TORINO	3.091	2.777	2.645	2.410	2.181	229	3.458	37	0	6,02	47,36%	42,37%	573	190
VERBANIA	327	155	310	316	299	17	166	3	0	11,67	55,58%	26,19%	28	5
VERCELLI	2.334	370	991	1.082	836	246	1.622	5	0	16,61	59,37%	68,80%	89	45
TOTALE	16.007	7.125	9.549	9.195	8.318	877	13.937	95	15	9,42	54,48%	47,60%	1.103	350
PUGLIA														
BARI Reg	18.601	2.481	3.405	3.146	2.762	384	17.936	25	5	8,37	35,64%	71,99%	28	0
BARI	42.436	4.305	16.332	16.320	14.768	1.552	30.421	24	0	16,33	29,27%	61,00%	2.041	1.020
BRINDISI	1.298	708	947	985	779	206	1.021	5	0	7,38	45,89%	54,45%	269	120
FOGGIA	11.769	2.289	4.410	4.590	4.107	483	9.448	10	1	12,31	37,28%	64,07%	707	278
LECCE	5.215	3.075	1.904	2.093	1.498	595	6.197	8	1	15,99	49,72%	67,72%	992	501
TARANTO	32.715	4.396	7.759	7.782	7.080	702	29.329	7	0	11,52	24,98%	58,24%	700	373
TOTALE	112.034	17.234	34.757	34.916	30.994	3.922	94.352	79	7	11,98	37,13%	62,91%	4.737	2.292
SARDEGNA														
CAGLIARI Reg	3.707	732	1.474	1.468	1.435	33	2.971	7	3	7,35	25,13%	72,21%	15	0
CAGLIARI	3.852	1.477	2.331	2.588	2.210	378	2.741	6	1	13,24	29,39%	40,39%	265	76
NUORO	2.059	611	896	864	829	35	1.806	3	0	12,64	36,80%	35,79%	201	0
ORISTANO	987	195	282	264	264	0	918	2	0	2,60	21,98%	70,59%	47	9
SASSARI	1.432	1.038	1.042	1.015	807	208	1.455	6	0	8,84	45,40%	51,07%	404	254
TOTALE	12.037	4.053	6.025	6.199	5.545	654	9.891	24	4	8,94	31,74%	54,01%	932	339
SICILIA														
PALERMO Reg	13.287	3.024	3.318	3.191	2.676	515	13.120	27	10	8,16	39,83%	61,21%	83	28
AGRIGENTO	3.696	1.445	2.033	1.979	1.607	372	3.162	6	1	19,29	26,59%	58,86%	482	223
CALTANISSETTA	1.550	648	861	906	772	134	1.292	4	0	8,87	33,19%	75,82%	258	139
CATANIA	20.694	4.698	9.324	9.293	9.167	126	16.099	10	4	18,17	37,41%	67,32%	2.340	1.271
ENNA	723	407	481	462	428	34	668	3	0	6,23	36,11%	61,64%	166	77
MESSINA	22.203	4.591	4.232	4.158	3.606	552	22.636	12	1	14,31	45,01%	67,15%	1.743	1.010
PALERMO	29.881	4.149	6.360	7.533	6.737	796	26.497	12	1	13,81	23,64%	51,45%	1.899	610
RAGUSA	4.557	985	1.962	1.938	1.867	71	3.604	4	0	13,22	13,75%	71,27%	249	134
SIRACUSA	3.418	1.834	694	901	576	325	4.351	5	0	14,10	73,79%	76,45%	847	600
TRAPANI	6.440	956	2.173	2.380	2.078	302	5.016	7	0	11,61	8,43%	59,81%	284	31
TOTALE	106.449	22.737	31.438	32.741	29.514	3.227	96.445	90	17	12,77	33,77%	65,10%	8.351	4.123

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004

COMMISSIONE TRIBUTARIE	Numero ricorsi pendenti al 31.12.2003 (a)	Numero ricorsi acquisiti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004 (b)	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi assunti nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Numero ricorsi con pronunciamenti definitivi depositati nel periodo 01.01.2004 - 31.12.2004			Numero ricorsi pendenti al 31.12.2004 (colonne a+b-c)	Numero sezioni attive al 31.12.2004	Numero sezioni congelate al 31.12.2004	Numero medio dei ricorsi fissati per udienza	Percentuale trattazione in pubblica udienza nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Percentuale soccombenza anche parziale della P.A. sui depositati nel periodo 01.01.2004 31.12.2004	Sospensive di atti impugnati	
				Totale ricorsi depositati nel periodo (c)	di cui entro i 90 gg	di cui oltre i 90 gg							Richieste	Concesse
TOSCANA														
FIRENZE Reg	3.945	1.804	2.011	1.902	1.417	485	3.847	26	11	5,75	39,02%	62,78%	1	0
AREZZO	1.771	606	487	504	440	64	1.873	4	1	7,41	50,89%	65,27%	80	22
FIRENZE	4.513	2.386	3.121	3.011	2.661	350	3.888	17	3	13,63	38,35%	54,35%	292	88
GROSSETO	1.281	539	474	639	415	224	1.181	4	0	7,10	35,49%	54,78%	90	29
LIVORNO	1.041	844	479	523	361	162	1.362	6	0	9,31	52,83%	53,89%	205	18
LUCCA	8.924	3.671	5.439	5.330	5.245	85	7.285	7	1	19,02	10,08%	55,04%	152	76
MASSA CARRARA	1.816	573	512	603	402	201	1.786	4	0	8,86	44,43%	57,72%	221	65
PISA	1.470	930	734	720	670	50	1.680	6	0	7,78	51,51%	58,21%	183	26
PISTOIA	2.723	998	1.407	1.483	1.158	325	2.238	6	0	8,83	45,99%	59,74%	70	22
PRATO	1.292	596	918	921	904	17	967	6	1	7,50	30,83%	56,68%	77	19
SIENA	1.713	555	913	890	555	335	1.378	4	1	4,84	53,57%	40,28%	135	68
TOTALE	30.489	13.502	16.495	16.526	14.228	2.298	27.465	90	18	9,10	41,18%	56,25%	1.506	433
PROV.AUT. TRENTO														
TRENTO II*	324	283	244	222	179	43	385	3	0	4,71	45,94%	38,60%	0	0
TRENTO I*	1.094	679	997	971	939	32	802	6	1	5,37	41,87%	57,51%	75	15
TOTALE	1.418	962	1.241	1.193	1.118	75	1.187	9	1	5,04	43,90%	48,05%	75	15
UMBRIA														
PERUGIA Reg	3.566	726	2.971	2.963	2.812	151	1.329	5	1	21,47	18,25%	59,88%	20	1
PERUGIA	1.250	984	1.194	1.047	1.038	9	1.187	8	0	8,65	55,85%	40,18%	268	103
TERNI	694	596	554	519	512	7	771	4	0	4,37	63,85%	61,54%	123	89
TOTALE	5.510	2.306	4.719	4.529	4.362	167	3.287	17	1	11,50	45,91%	53,86%	411	193
VALLE D'AOSTA														
AOSTA Reg	38	31	34	34	31	3	35	3	0	4,44	67,50%	22,22%	0	0
AOSTA	266	256	249	263	242	21	261	5	0	3,19	33,00%	54,93%	18	12
TOTALE	306	287	283	297	273	24	296	8	0	3,82	50,25%	38,58%	18	12
VENETO														
VENEZIA Reg	4.672	1.685	2.041	2.038	1.580	458	4.319	29	5	8,07	56,76%	52,09%	11	3
BELLUNO	317	210	158	161	144	17	366	2	1	3,39	48,95%	28,95%	26	13
PADOVA	4.743	1.253	1.558	1.760	1.322	438	4.236	11	4	9,24	54,98%	58,09%	312	136
ROVIGO	529	375	422	406	389	17	498	3	0	4,23	46,51%	57,66%	93	39
TREVISO	1.606	903	1.170	1.230	1.033	197	1.279	9	0	6,04	59,12%	54,75%	292	150
VENEZIA	2.009	1.083	1.336	1.332	1.108	224	1.760	9	4	8,31	45,81%	45,24%	265	80
VERONA	2.507	1.381	2.205	2.180	2.106	74	1.708	6	4	7,24	37,94%	57,31%	308	145
VICENZA	5.005	1.455	4.071	4.054	3.857	197	2.406	9	1	8,27	26,47%	54,79%	137	19
TOTALE	21.388	8.345	12.961	13.161	11.539	1.622	16.572	78	19	6,85	47,07%	51,11%	1.444	585
TOTALE GENERALE	794.274	217.491	333.445	335.739	287.802	47.937	676.026	1.210	207	9,91	44,51%	56,05%	54.345	16.635
TOTALE Commissioni REGIONALI	144.460	42.731	50.368	48.773	42.065	6.708	138.418	378	111	8,46	43,53%	56,52%	175	35
TOTALE Commissioni PROVINCIALI	649.814	174.760	283.077	286.966	245.737	41.229	537.608	832	96	9,94	42,51%	54,24%	54.170	16.600